

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI



Legge europea 2019-2020.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea**

(Legge 23 dicembre 2021, n. 238)

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il 18 marzo 2022 all'indirizzo e-mail
staffoic@fondazioneoic.it.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

INDICE

INTRODUZIONE	7
DISCIPLINA DELLE MICRO IMPRESE.....	8
OBBLIGO DI INFORMATIVA IN CASO DI COMPENSAZIONE DELLE PARTITE	13
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	17
ESONERO OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.....	18
INFORMATIVA SULLE PARTECIPATE.....	20

NOTA

Al fine di dare evidenza delle modifiche apportate ai singoli principi contabili per effetto degli emendamenti, si evidenzia che il testo aggiunto è sottolineato ed il testo cancellato è ~~barrato~~.

INTRODUZIONE

La bozza degli emendamenti, presentati nel seguente documento, è stata approvata dal Consiglio di Gestione il 1 marzo 2022 ed ha riguardato i seguenti principi contabili:

- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
- OIC 15 Crediti
- OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 Ratei e Risconti
- OIC 19 Debiti
- OIC 20 Titoli di debito
- OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Gli emendamenti si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva

DISCIPLINA DELLE MICRO IMPRESE

1. La direttiva 34/2013 prevede che gli enti di investimento e le imprese di partecipazioni finanziarie (holding finanziarie) non possono avvalersi delle agevolazioni previste per le micro imprese.
2. La normativa nazionale non prevedeva tale indicazione.
3. Per recepire la direttiva, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 numero c) dopo il quarto comma dell'art. 2435-ter ha aggiunto il seguente:
«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;
4. Per recepire tale modifica normativa l'OIC propone di modificare il testo dei principi contabili come di seguito illustrato.

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

(...)

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

(...)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

8. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dal redigere il rendiconto finanziario e usufruiscono di semplificazioni nel redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

9. Le società che applicano l'articolo 2435-bis del codice civile devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.

10. Ai sensi dell'articolo 2435- ter del codice civile, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile e dalla redazione del rendiconto finanziario. Le micro-imprese, inoltre, usufruiscono delle semplificazioni in materia di presentazione di stato patrimoniale e conto economico previste dall'articolo 2435-bis del codice civile.

10A L'articolo 2435 ter, comma 5, del codice civile prevede che “agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”. Pertanto, tali soggetti non sono esonerati dalla redazione della nota integrativa.

11. Le società che applicano l'articolo 2435-ter del codice civile devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-ter del codice civile.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

(...)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

(...)

36. L'articolo 2435-bis del codice civile, inoltre, prevede che:

- ☐ nell'attivo patrimoniale le voci A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" e D "Ratei e risconti attivi" possano essere comprese nella voce CII "Crediti";
- ☐ nel passivo patrimoniale, la voce E "Ratei e risconti passivi" possa essere inclusa nella voce D "Debiti";
- ☐ i crediti (CII) e i debiti (D) riportino distintamente l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.

37. L'articolo 2435-ter del codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, prevede che gli schemi di bilancio siano determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis del codice civile; pertanto lo schema di stato patrimoniale da seguire è quello del paragrafo 35. In considerazione del fatto che alle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile, lo schema di stato patrimoniale non include la voce AVII "Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi."

38. Nel rispetto dell'articolo 2435-ter del codice civile, alle micro-imprese, si applicano i paragrafi 34 e 36.

Ai sensi dell'articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti" e i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".

(...)

OIC 15 Crediti

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

(...)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

28. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Nella voce CII possono essere ricomprese le voci A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" e D "Ratei e risconti". In ogni caso nella voce CII, devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

Pertanto, le società di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. possono non rispettare quanto previsto ai paragrafi 20, 24 e 25 (per la separata evidenza delle voci D19b), D18b) e C16)).

L'articolo 2435 - ter, comma 5, del codice civile prevede che "agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D". Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti".

OIC 18 Ratei e Risconti

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

(...)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

11. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani".

L'articolo 2435-bis, comma 2, codice civile prevede inoltre che:

- ☐ la voce D dell'attivo "Ratei e risconti" possa essere ricompresa nella voce CII dell'attivo "Crediti";
- ☐ la voce E del passivo "Ratei e risconti", possa essere ricompresa nella voce D del passivo "Debiti".

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

L'articolo 2435 - ter comma 5 del codice civile prevede che "agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D". Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti" e i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".

OIC 19 Debiti

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

37. L'articolo 2435-bis codice civile, che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Inoltre, lo stesso articolo prevede che la voce E "Ratei e i risconti" del passivo può essere compresa nella voce D "Debiti". Pertanto, i debiti ed i ratei e risconti passivi possono essere esposti nel passivo dello stato patrimoniale nel loro complesso come unica voce. In ogni caso, occorre separatamente indicare gli importi dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

Pertanto, le società di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. possono non rispettare quanto previsto ai paragrafi 21 e da 25 a 35.

L'articolo 2435- ter, comma 5, del codice civile prevede che "agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D". Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".

(...)

OIC 20 Titoli di debito

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

(...)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

29. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Pertanto i titoli sono esposti nello stato patrimoniale nella voce BIII Immobilizzazioni finanziarie o nella voce CIII Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Inoltre, nel conto economico (...)

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

30. Nella voce D "Ratei e risconti" dell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti i ratei attivi che misurano gli interessi attivi espliciti di competenza economica dell'esercizio che avranno manifestazione numeraria nei successivi esercizi.

Nella voce E "Ratei e risconti" del passivo dello stato patrimoniale sono iscritti i risconti passivi per un importo pari agli interessi attivi espliciti rilevati in via anticipata ma di competenza economica dei successivi esercizi.

Dalle voci dei "Ratei e risconti" sono esclusi i ratei attivi (passivi) che misurano le quote di premi (scarti) di sottoscrizione e di negoziazione maturate nell'esercizio sui titoli immobilizzati; tali quote vanno portate a diretta rettifica della voce che riporta il valore di bilancio dei titoli immobilizzati.

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile la voce D dell'attivo "Ratei e risconti" può essere ricompresa nella voce CII "Crediti" e la voce E del passivo "Ratei e risconti" può essere ricompresa nella voce D "Debiti". In ogni caso le voci CII dell'attivo e D del passivo devono indicare separatamente i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

L'articolo 2435 - ter, comma 5, del codice civile prevede che "agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D". Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti" e i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".

OIC 31 I FONDI RISCHI E ONERI

(...)

Classificazione e contenuto delle voci

(...)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

21. L'articolo 2435-bis, codice civile che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Pertanto, in detto bilancio, i fondi rischi e oneri sono esposti nel loro complesso come un'unica voce.

22. L'articolo 2435-ter, comma 3 del codice civile prevede che alle micro-imprese non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis del codice civile. In presenza di strumenti finanziari derivati, ove ne ricorrano le condizioni per l'iscrizione ai sensi del presente principio contabile, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'OIC 32.

22A L'articolo 2435 – ter, comma 5, del codice civile prevede che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. Pertanto, tali soggetti applicano la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile declinata dall'OIC 32.

OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

SOCIETÀ CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICRO-IMPRESE

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata

(...)

Micro-imprese

133. L'articolo 2435-ter, comma **23**, del codice civile prevede che non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile.

134. Nel caso di strumenti finanziari derivati, ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'OIC 31, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella determinazione del fondo la società può far riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nel presente principio.

135. Ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis del codice civile.

136. Secondo quanto previsto dall'articolo 2435-ter, comma 2, del codice civile "(...) Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione (...) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16)".

136A L'articolo 2435 ter, comma 5, del codice civile prevede che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. Pertanto, a tali soggetti non si applicano le disposizioni dei paragrafi 133-136.

OBBLIGO DI INFORMATIVA IN CASO DI COMPENSAZIONE DELLE PARTITE

1. La direttiva 34/2013 ed il codice civile vietano la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo e quella tra costi e dei ricavi.
2. La direttiva prevede che gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.
3. Il codice civile non prevedeva un'informativa in nota integrativa sugli importi lordi oggetto di compensazione.
4. Per recepire la direttiva l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 ha previsto quanto segue:
«a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»
«b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: « e quinto comma dell'articolo 2423-ter, » sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, »
5. Nella relazione accompagnatoria al decreto si legge che *«in forza di quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, 2005, non soltanto le disposizioni del codice civile ma anche le previsioni dei principi contabili nazionali, emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC), che forniscono "elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili" devono essere considerati quali fonti rilevanti, qualificate e legittimanti ai fini dell'effettuazione delle compensazioni in oggetto (...).»*
6. Per recepire tale modifica normativa l'OIC ha integrato i principi contabili nazionali nelle parti in cui è affrontato il tema delle compensazioni delle partite indicando l'obbligo di fornire l'obbligo di informativa sugli importi lordi.

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

(...)

18. L'articolo 2423-ter, comma 6, del codice civile prevede che *«sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»*. *Tale disposizione si applica anche ai casi in cui la compensazione è prevista dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC, il codice non consente di eliminare due voci di segno contrario che abbiano il medesimo importo oppure esporre in bilancio solo il saldo dei loro importi.*

Il divieto previsto dal codice si applica alle voci che debbono figurare distintamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Tale divieto non si applica invece alle voci per le quali le norme di legge richiedono un'esposizione al loro valore netto (ad esempio le immobilizzazioni al netto dei

relativi fondi di ammortamento ~~o l'esposizione degli utili o delle perdite su cambi nel conto economico~~ o l'indicazione di ricavi, proventi, costi ed oneri al netto di resi, sconti, abbuoni e premi).

La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, del codice civile).

(...)

NOTA INTEGRATIVA

(...)

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

147. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

☐ comma **45**) "Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo, e quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, (...);

☐ comma **56**) "Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, (...)"

148. Nel rispetto dell'articolo 2435-bis del codice civile, la nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata indica:

☐ con riferimento all'articolo 2427 comma 1, numeri 9, 13 e 22-ter, del codice civile, le informazioni richieste dai paragrafi 115 e 122-129, tenuto conto per il numero 22-ter delle semplificazioni previste dall'articolo 2435-bis, comma **54**, del codice civile, in merito agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale;

☐ con riferimento al numero 22-bis, comma 1, dell'articolo 2427 del codice civile, le informazioni richieste dai paragrafi 130-137, a meno che le società non si avvalgano dell'esenzione prevista dall'articolo 2435-bis, comma **65**, del codice civile;

☐ le informazioni di cui al numero 22-sexies, comma 1, dell'articolo 2427 del codice civile, anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

(...)

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

(...)

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

90. La descrizione della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali include l'indicazione ove rilevante, dell'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati tra le immobilizzazioni, distintamente per ciascuna voce quando assumono particolare rilevanza rispetto all'ammontare dell'immobilizzazione. Nel caso la società abbia ricevuto contributi pubblici e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell'immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo.

Il numero 9, comma 1, dell'art. 2427 c.c. impone di dar conto nella nota integrativa delle restrizioni o dei vincoli riferibili ai contributi pubblici ricevuti a fronte di immobilizzazioni immateriali. Se le

clausole di concessione del contributo indicano che l'inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato.

Va inoltre fornita una descrizione dei beni immateriali ricevuti a titolo gratuito.

OIC 25 Imposte sul reddito

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

(...)

Compensazione di attività e passività tributarie

33. In molti casi, la legislazione fiscale permette alla società di compensare i debiti e crediti tributari e, di conseguenza, regolare l'operazione mediante un unico pagamento. Ai fini della classificazione in bilancio, la società effettua la compensazione dei crediti e debiti tributari solo se: i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale; e ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.

34. ~~Salvo quanto indicato al paragrafo 56,~~ Non è consentito portare le attività per imposte anticipate/passività per imposte differite a riduzione del valore degli elementi dell'attivo e del passivo cui sono correlate, poiché in contrasto con la clausola generale della chiarezza e con il divieto di compensazione delle partite (cfr. articoli 2423, comma 2, e 2423-ter, comma 6, codice civile).

(...)

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

(...)

94A. Ai sensi dell'art. 2423-ter, comma 6, la società nella nota integrativa dà informativa degli importi lordi:

- **dei crediti e debiti tributari compensati ai sensi del paragrafo 33; e**
- **delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del conto economico "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".**

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

(...)

96A. Come previsto dall'art. 2435 - bis ai sensi dell'articolo 2423 - ter, comma 6, del codice civile la società nella nota integrativa fornisce l'informativa sugli importi lordi prevista dal paragrafo 94A.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

97. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

98. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano il paragrafo 95-96A.

(...)

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

(...)

55A Ai sensi dell'articolo 2423 – ter, comma 6, del codice civile sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi degli utili e perdite su cambi inclusi nella voce C17-bis) del conto economico “utili e perdite su cambi”.

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Ai fini della redazione del bilancio consolidato, la direttiva 34/2013 prevede che tutte le imprese controllate sono oggetto di consolidamento, a prescindere dall'ubicazione della sede legale di tali controllate.
2. Inoltre, la direttiva prevede che per stabilire la totalità dei diritti di voto non vadano considerate:
 - le azioni proprie;
 - le azioni incrociate (ad esempio quelle della controllante detenute dalla controllata);
 - le azioni detenute da persone fisiche per conto di tali imprese.
3. La normativa nazionale non prevedeva tali precisazioni, pertanto l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 3 a) ha aggiunto all'art. 26 del D.lgs. 127/91 dopo il comma 3:
« 3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.»
«3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite».
4. Per recepire tale modifica normativa l'OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" è modificato come di seguito illustrato.

OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

(...)

AMBITO DI APPLICAZIONE

7. L'articolo 26 del D.lgs. 127/1991 dà contenuto alla nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell'articolo 2359 codice civile, e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell'influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci.

Ai fini della valutazione dell'esistenza ~~applicazione~~ del controllo:

- si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a persone interposte;

- la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

La norma prevede, inoltre, che le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.

ESONERO OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

1. La direttiva prevede che per stabilire se una società è esonerata dal redigere il bilancio consolidato, va verificato se il gruppo non supera determinati limiti dimensionali. Per fare questo calcolo si può agire in due modi:
 - a. Si simula il consolidamento e si verifica il superamento di detti limiti;
 - b. Si raggruppano i bilanci delle società controllate e si verifica se sono superati i limiti dimensionali incrementati del 20%.
2. La norma nazionale si limitava a indicare che tale verifica è eseguita considerando il bilancio della controllante unitamente alle imprese controllate senza fornire ulteriori specificazioni.
3. Per recepire la direttiva, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 3 b) ha modificato l'art. 27 del d.lgs. 127/91 come segue:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: «non abbiano superato,» sono inserite le seguenti: «su base consolidata»;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento*»;
 - 3) al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
4. Per recepire tale modifica normativa l'OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" è modificato come di seguito illustrato.

OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

(...)

26. Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ~~deve essere~~ è determinato su base consolidata con riferimento ai dati "lordi" risultanti dai bilanci d'esercizio, compreso quello della controllante, senza procedere e quindi dopo aver proceduto alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento.

La verifica del superamento dei limiti numerici sopra indicati può essere effettuata su base aggregata quindi senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, il totale degli attivi ed il totale dei ricavi indicati alle lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.

La norma stabilisce inoltre che questo esonero dimensionale non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un "ente di interesse pubblico" ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un "ente sottoposto a regime intermedio" ai sensi dell'articolo 19-bis del medesimo Decreto legislativo.

(...)

INFORMATIVA SULLE PARTECIPATE

1. La direttiva prevede che si deve dare informativa in relazione al capitale, alle riserve e al risultato di conto economico delle società non consolidate né valutate secondo il metodo proporzionale né valutate secondo il metodo del Patrimonio Netto e che redigono un bilancio.
2. La norma nazionale non prevede tale indicazione di dettaglio. In generale l'art. 39 del d.lgs. 127/91 richiede per tutte le partecipate l'indicazione del capitale.
3. Per recepire la direttiva, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 3 c) ha inserito all'art. 39 del d.lgs. 127/91, dopo il comma 1 il seguente:

«1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile»

4. Per recepire tale modifica normativa l'OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" è modificato come di seguito illustrato.

OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

NOTA INTEGRATIVA

129. Con riferimento al bilancio consolidato, l'articolo 38, comma 1, D.lgs. 127/91 prevede l'obbligo di indicare in nota integrativa

(...)

132. L'articolo 39, D.lgs. 127/91 prevede che gli elenchi menzionati al paragrafo precedente, indichino, per ciascuna impresa:

“a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;

b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;

c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria”.

La norma richiede inoltre che nell'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), siano indicate, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.